

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA NELLA REGIONE LAZIO**

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	4
(Oggetto e finalità)	4
Art. 2	4
(Principi ed obiettivi)	4
Art. 3	5
(Destinatari)	5
Art. 4	6
(Diritti degli utenti e responsabilità istituzionali)	6
Art. 5	6
(Soggetti del sistema integrato)	6
CAPO II	7
SISTEMA INTEGRATO	7
Art. 6	7
(Livelli essenziali del sistema integrato)	7
Art. 7	7
(Integrazione sociosanitaria)	7
Art. 8	8
(Modalità di accesso alle prestazioni)	8
Art. 9	8
(Sportelli di segretariato sociale e punti unici di accesso alle prestazioni)	8
Art. 10	9
(Servizio sociale professionale)	9
Art. 11	9
(Piano di assistenza individuale)	9
Art. 12	10
(Fattore famiglia)	10
Art. 13	11
(Carta dei diritti e dei servizi sociali)	11
Art. 14	11
(Partecipazione e consultazione)	11
CAPO III	11
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE	12
Art. 15	12
(Funzioni e compiti della Regione)	12

Art. 16	_____	13
	(Funzioni e compiti delle province) _____	13
Art. 17	_____	14
	(Funzioni e compiti dei comuni associati) _____	14
Art. 17 bis	_____	14
	(Funzioni e compiti dei comuni singoli) _____	14
Art. 18	_____	14
	(Funzioni e compiti di Roma Capitale) _____	14
Art. 19	_____	14
	(Gestione associata obbligatoria) _____	14
Art. 20	_____	15
	(Funzioni e compiti delle ASL) _____	15
Art. 21	_____	15
	(Funzioni e compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) _____	15
Art. 22	_____	15
	(Ruolo della famiglia) _____	15
Art.23	_____	16
	(Terzo settore) _____	16
Art. 24	_____	16
	(Ruolo del terzo settore) _____	16
CAPO IV	_____	17
POLITICHE ED AZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO	_____	17
Art. 25	_____	17
	(Politiche e azioni per la famiglia) _____	17
Art.26	_____	18
	(Politiche e azioni per i minori) _____	18
Art. 27	_____	19
	(Politiche ed azioni per le persone con disabilità) _____	19
Art. 28	_____	20
	(Politiche ed azioni per le persone anziane) _____	20
Art. 29	_____	21
	(Politiche abitative) _____	21
Art. 30	_____	22
	(Politiche ed azioni per l'inserimento lavorativo) _____	22
Art. 31	_____	23
	(Politiche ed azioni per le donne maltrattate) _____	23
Art. 32	_____	24
	(Politiche ed azioni per la tutela delle persone con problemi di salute mentale) _____	24
Art. 33	_____	24
	(Politiche ed azioni per la tutela delle persone detenute ed ex detenute) _____	24
Art. 34	_____	25
	(Politiche ed azioni per le persone senza fissa dimora) _____	25
Art. 35	_____	25
	(Politiche ed azioni per le persone migranti) _____	25
Art. 36	_____	26
	(Politiche ed azioni per il trattamento delle dipendenze) _____	26

Art. 36 bis	26
(Politiche ed azioni per il trattamento delle nuove dipendenze)	26
CAPO V	26
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE	26
Art. 37	26
(Rete sociale regionale)	26
Art. 38	27
(Predisposizione ed approvazione della rete sociale regionale)	28
Art. 39	28
(Rete sociale locale)	28
Art. 40	29
(Contenuti e procedure della rete sociale locale)	29
CAPO VI	30
INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI	30
Art. 41	30
(Interventi di assistenza economica)	30
Art. 42	30
(Assegni di cura)	30
Art. 43	30
(Servizio di assistenza domiciliare)	31
Art. 44	31
(Servizio di aiuto personale)	31
Art. 45	31
(Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna)	31
Art 46	32
(Centro diurno)	32
Art. 47	32
(Servizi per la vacanza)	32
Art. 48	32
(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale.	32
Servizio di telesoccorso)	32
Art. 49	33
(Affido o ospitalità in strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. Rinvio alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41)	33
Art. 50	33
(Sistema informativo dei servizi sociali)	33
CAPO VII	34
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE	34
Art. 51	34
(Strutture del sistema locale)	34
Art. 52	34
(Organismo per le azioni sociali integrate)	34
Art. 53	35
(Conferenza e Comitato dei sindaci dell'OASI)	35
Art.54	36

(Ufficio dell' OASI)	36
Art. 55	36
(Direttore dell'ufficio dell'OASI)	36
CAPO VIII	37
VERIFICA E VIGILANZA	37
Art.56	37
(Verifica dello stato di attuazione)	37
Art .57	37
(Vigilanza)	37
Art. 58	37
(Relazione annuale)	37
CAPO IX	38
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI	38
Art. 59	38
(Finanziamento del sistema integrato sociale)	38
Art. 60	39
(Rendicontazione dei comuni singoli e associati)	39
Art. 61	39
(Potere sostitutivo)	39
Art. 62	39
(Disposizioni finanziarie)	39
Art. 63	39
(Disposizioni transitorie)	39
Art. 64	40
(Abrogazione di norme)	40

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi e nel rispetto dei valori contenuti nella Costituzione, in particolare negli articoli 2, 3, 38 e 117, comma 2, lettera m), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e nello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 7, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, fisiche o sociali, disciplina il sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nel territorio regionale, di seguito denominato sistema integrato, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 2

(Principi ed obiettivi)

1. Sono ad un tempo principi e obiettivi della programmazione e dell'organizzazione del sistema integrato:

- a) il rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;
- b) l'universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;

- c) la libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;
 - d) la flessibilità e la personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona, attraverso la predisposizione di piani di assistenza individuale;
 - e) la sussidiarietà verticale e orizzontale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
 - f) la gestione associata, da parte dei comuni appartenenti allo stesso OASI di cui all'articolo 52 quale forma obbligatoria per la gestione delle funzioni, dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale, ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - g) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini, delle formazioni e delle organizzazioni sociali;
- il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale delle comunità per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- h) la promozione e la realizzazione di servizi, interventi e prestazioni che favoriscono l'autonomia e la vita indipendente della persona nonché il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento nell'ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale per limitare ogni processo di istituzionalizzazione e di emarginazione, rendendo effettivi, ad un tempo, il diritto alla domiciliarità ed il diritto alla vita di relazione;
 - i) la solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
 - j) l'omogeneità e l'adeguatezza del sistema integrato ai bisogni sociali e socio-sanitari;
 - k) l'integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;
 - l) l'efficacia e l'efficienza del sistema integrato attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato:
 - a) i cittadini residenti nei comuni della Regione, senza distinzioni di razza, di sesso, di carattere politico, religioso, ideologico, economico e sociale e di condizioni derivanti da disabilità;
 - b) i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale;
 - c) le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
 - d) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
 - e) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

f) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione ai sensi del d.lgs. 286/1998.

2. I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1, presenti nel territorio della Regione, allorché si trovano in situazioni tali da esigere interventi non

differibili e non è possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza, hanno diritto di accedere al sistema integrato alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

Art. 4

(Diritti degli utenti e responsabilità istituzionali)

1. La Regione riconosce agli utenti del sistema integrato:

- a) il diritto ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socioassistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e modalità di erogazione, nonché sulle possibilità di scelta;
- b) il diritto ad esprimere il consenso informato sulle prestazioni ed in particolare sui ricoveri in strutture residenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, salvo i casi previsti dalla legge;
- c) il diritto alla riservatezza ed al segreto professionale degli operatori;
- d) il diritto a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3, il comune di residenza assicura la definizione del piano di assistenza individuale di cui all'articolo 11, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.

3. Per le persone per le quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui alla l. r. 41/2003 e successive modifiche, il comune nel quale esse hanno la residenza, prima del ricovero, assume gli oneri per le prestazioni erogate.

4. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore, ovvero il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento, qualora il minore non sia residente nel Lazio.

5. Per le prestazioni e i servizi rivolti alle persone di cui all' articolo 3, comma 2, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

Art. 5

(Soggetti del sistema integrato)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione ed in attuazione della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, concorrono alla programmazione, organizzazione e realizzazione del sistema integrato, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:

- a) i comuni, singoli e associati, le province e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficienza, le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico operanti nel territorio regionale;
- b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

- c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
- d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario.

2. E' garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nel sistema integrato.

CAPO II SISTEMA INTEGRATO

Art. 6

(Livelli essenziali del sistema integrato)

1. Il sistema integrato garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito denominati LEPS, previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, come delineati dalla normativa statale ed in particolar modo dall'articolo 22 della l. 328/2000.

2. La Regione e gli enti locali, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali, nell'ambito dei LEPS, assicurano comunque:

- a) il servizio sociale professionale;
- b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;
- c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
- d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
- e) le strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, per soggetti con fragilità sociali;
- f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

3. Lo strumento di programmazione regionale di cui all'articolo 37, di seguito denominato rete sociale regionale, in base al fabbisogno rilevato ed in relazione alle risorse disponibili definisce:

- a) le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni che costituiscono i LEPS, da assicurare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;
- b) le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate alla lettera a).

Art. 7

(Integrazione sociosanitaria)

1. Le attività ad integrazione sociosanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.

2. Le prestazioni sociosanitarie, ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n.421) e successive modifiche, si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate del servizio sanitario regionale;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai comuni.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione:

- a) i criteri di finanziamento delle prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2;
- b) le direttive per la realizzazione di modelli organizzativi e gestionali integrati nell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie.

4. I comuni e le ASL individuano modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3, lettera c).

Art. 8

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. I destinatari di cui all'articolo 3 accedono alle prestazioni del sistema integrato sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano di assistenza individuale di cui all'articolo 11.

2. Accedono prioritariamente alle prestazioni del sistema integrato sociale le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) di povertà o con reddito limitato o situazione economica personale o familiare disagiata;
- b) di disabilità, temporanea o permanente, tale da impedire loro di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana;
- c) di difficoltà all'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

3. La rete sociale regionale individua i criteri generali in conformità ai quali i comuni garantiscono l'accesso al sistema integrato, compresi i criteri per l'individuazione delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9

(Sportelli di segretariato sociale e punti unici di accesso alle prestazioni)

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con le ASL, al fine di favorire l'accesso agli interventi, alle prestazioni del sistema integrato, attivano sportelli di segretariato sociale, che forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sulle modalità di accesso agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni del sistema integrato.

2. In ogni distretto sanitario di cui all'articolo 19, comma 6, della legge regionale 16 giugno 1994 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modificazioni e integrazioni, è altresì istituito un punto unico di accesso alle prestazioni sociosanitarie del sistema integrato sociale e del sistema sanitario, di seguito denominato PUA, che opera in sinergia con gli sportelli di segretariato sociale di cui al comma 1 e con gli altri sportelli informativi territoriali.

3. Sono funzioni specifiche del PUA:

- a) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali e sociosanitarie e sulle modalità per accedere ad esse;

- b) agevolare l'accesso unitario alle prestazioni dei diversi percorsi assistenziali, favorendo l'integrazione tra i servizi territoriali sociali e quelli sanitari;
- c) avviare la presa in carico, mediante una valutazione di primo livello integrata sociosanitaria funzionale alla identificazione dei percorsi sanitari, sociosanitari o sociali appropriati;
- d) segnalare le situazioni connesse con bisogni complessi per l'attivazione della valutazione multidimensionale e del piano di assistenza individuale di cui all'articolo 11;
- e) informare sui tempi di attesa per le prestazioni sociosanitarie;
- f) raccogliere ed elaborare dati per l'attività del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 50.

4. L'attività degli sportelli di segretariato sociale e dei punti unici di accesso alle prestazioni di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, è organizzata, previa definizione di apposite linee di indirizzo da parte della Giunta regionale, nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza amministrativa, utilizzando modalità che favoriscono le fasce di popolazione con particolari condizioni sanitarie o sociali che possono determinare uno stato di fragilità e di complessità assistenziale.

Art. 10

(Servizio sociale professionale)

1. Il servizio sociale professionale, realizzato dai Comuni, singoli o associati nell'ambito territoriale di cui all'articolo 52, assicura la presa in carico del soggetto che richiede prestazioni al sistema integrato sociale, garantendo la presenza di almeno un assistente sociale ogni diecimila abitanti.

2. Il servizio sociale professionale, in particolare, garantisce:

- a) la definizione per ogni persona, preso in carico, del piano di assistenza individuale di cui all'articolo 11;
- b) il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle prestazioni del sistema integrato sociale;
- c) la continuità assistenziale e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'attuazione del piano di assistenza individuale.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione emana linee guida per l'organizzazione del servizio sociale professionale.

Art. 11

(Piano di assistenza individuale)

1. Il piano di assistenza individuale, predisposto per le persone assistite nell'ambito del sistema integrato, attua il coordinamento e l'integrazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato.

2. Nel caso di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori, il piano di assistenza individuale deve essere predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione dell'individuo, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell'intensità e della durata dell'intervento assistenziale e deve essere finalizzato a garantire, in particolare, per i minori in difficoltà, il progetto educativo individuale e, per le persone disabili, continuità e interdisciplinarietà nella presa in carico, d'intesa con la persona destinataria degli interventi e con i suoi familiari.

3. Il piano di assistenza individuale è predisposto dal servizio sociale del comune di residenza, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali operanti a livello distrettuale e degli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti secondo la natura dei bisogni, è finalizzato al mantenimento ed al recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale ed indica, in particolare:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale;
- c) le prestazioni da erogare, nonché la loro cadenza e la loro durata;
- d) le figure professionali coinvolte negli interventi.

4. Ai fini di una funzionale definizione dei piani di assistenza individuale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate linee guida e direttive per la graduale applicazione, nell'arco di un triennio, del sistema internazionale di classificazione del funzionamento della disabilità e della Salute (ICF), approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con la risoluzione WHA 54.21 del 22 maggio 2001.

Art. 12

(Fattore famiglia)

1. Le prestazioni del sistema integrato possono essere gratuite o richiedere una partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

2. La quota di partecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni del sistema integrato è determinata utilizzando un indicatore denominato "fattore famiglia", definito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione dalla Giunta regionale, che prende in considerazione la situazione economico-sociale della famiglia con particolare riferimento ai costi di mantenimento e di accrescimento sostenuti dalla stessa.

3. Ai fini della partecipazione al costo delle prestazioni, sono fatte salve eventuali deroghe per le persone con situazioni di handicap grave riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, nonché per i soggetti, di età superiore ai sessantacinque anni, in condizioni di accertata non autosufficienza fisica o psichica.

4. Nel caso di utenti di strutture residenziali, la partecipazione ai costi è stabilita in modo da garantire la conservazione di una quota di pensione o di reddito, pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 e successive modifiche, per il soddisfacimento delle esigenze personali.

5. Gli oneri per le prestazioni sociali e sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita al momento della presa in carico è residente o, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dimorante.

6. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'articolo 49, nonché presso le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e

socio-sanitarie , di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli oneri per le prestazioni sociali erogate.

Art. 13

(Carta dei diritti e dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, adottano, in conformità ai criteri e modalità stabiliti nella rete sociale regionale di cui all'articolo 37, la Carta dei diritti e dei servizi sociali.

2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali contiene, quali requisiti minimi essenziali, i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di erogazione;
- b) la tariffa per ciascuna prestazione;
- c) le modalità di partecipazione dei singoli utenti e delle loro famiglie, nonché le modalità di definizione del progetto personalizzato e del relativo consenso informato;
- d) la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;
- e) l'assetto organizzativo interno e le informazioni sul regolamento interno;
- f) le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
- g) le modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi forniti;
- h) le modalità e le procedure da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.

3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accredimento dei servizi e delle strutture ed è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi in modo da consentirne la visione a tutti gli utenti.

Art. 14

(Partecipazione e consultazione)

1. La Regione e gli enti locali assicurano la più ampia partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, nonché la consultazione degli stessi, delle organizzazioni sindacali a livello regionale e degli altri organismi sociali di tutela e rappresentanza presenti sul territorio, quali strumenti per il miglioramento del sistema integrato sociale e per il suo adeguamento alle esigenze dei singoli e della collettività.

2. I comuni, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione del sistema integrato sociale, disciplinando, in conformità agli statuti, i rapporti con gli organismi stessi, le procedure per la consultazione della popolazione e per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dirette a migliorare la tutela di interessi collettivi, nonché le modalità per assicurare a tutti gli interessati l'informazione sullo stato dei procedimenti ed il diritto di accesso agli atti ed alle strutture.

CAPO III

SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Art. 15

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, esercita le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 149 della l. r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l'indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei LEPS, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socioeconomico.

2. La Regione, in particolare:

- a) approva la rete sociale regionale e ne verifica l'attuazione;
- b) individua eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto ai LEPS;
- c) emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale compreso il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione quali, in particolare, i tossicodipendenti, gli alcooldipendenti, i soggetti con problemi di salute mentale o con problematiche psico-sociali;
- d) determina gli obiettivi e gli strumenti della programmazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari;
- e) promuove le attività dei consultori familiari di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1976, n.15 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) e successive modifiche;
- f) concorre a sviluppare una rete di servizi in grado di agevolare, per quanto di propria competenza, i percorsi istituzionali in materia di adozioni di minori e di affidamento familiare e a promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili, ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche;
- g) individua gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata del sistema integrato locale, ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del d.l. 78/2010, convertito con modifiche dalla l. 122/2010;
- h) stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socioassistenziali, ai sensi della l.r. 41/2003, e successive modifiche;
- l) cura la tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche e dei registri regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- m) svolge le funzioni delegate dallo Stato in materia di servizio civile volontario;
- n) realizza progetti speciali di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa;

- o) individua e realizza interventi e servizi a valenza regionale o subregionale;
- p) promuove, in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, il miglioramento delle condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, nonché dei centri di identificazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche;
- q) promuove l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate di cui alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- r) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse, regionali, nazionali e comunitarie, destinate al sistema integrato sociale e stabilisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti locali;
- s) stabilisce i parametri per la determinazione della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;
- t) determina i criteri e i contenuti dei corsi di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali e sociosanitari, compreso quello volontario;
- u) organizza e coordina il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 50;
- v) definisce le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività svolte dai soggetti del terzo settore individuati nell'articolo 23;
- w) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema integrato sociale;
- x) nomina i direttori degli uffici dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 55.

Art. 16

(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 150 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.

2. Le province, in particolare:

- a) raccolgono i dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi forniti dai comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali previsto nell'articolo 50;
- b) analizzano la domanda e l'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) progettano e gestiscono gli interventi e i servizi in favore dei soggetti videolesi ed audiolesi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche, compresi gli interventi in materia di integrazione scolastica.

Art. 17

(Funzioni e compiti dei comuni associati)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 30, del d.l. 78/2010, convertito con modifiche dalla l. 122/2010, i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata, individuata ai sensi dell'articolo 19, le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

- a) la realizzazione dei servizi e degli interventi a livello locale in conformità ai LEPS;
- b) la partecipazione alla predisposizione della rete sociale regionale, secondo le procedure previste nell'articolo 38;
- c) la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle prestazioni socioassistenziali e socio sanitarie;
- d) la determinazione della partecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei parametri individuati dalla Regione secondo quanto disposto all'articolo 12;
- e) la promozione della partecipazione delle comunità locali, delle famiglie e dei soggetti del terzo settore alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato sociale;
- f) la valutazione dei servizi e gli interventi previsti negli strumenti di pianificazione locale di cui all'articolo 39;
- g) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- h) la trasmissione alla Regione dei dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio di cui all'articolo 50.

Art. 17 bis

(Funzioni e compiti dei comuni singoli)

1. I comuni singoli esercitano le funzioni ed i compiti non espressamente riservati alla gestione associata ai sensi dell'articolo 17 ed in particolare:

- a) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della l.r. 41/2003, e successive modifiche;
- b) l'individuazione di eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto ai LEPS ed ai livelli ulteriori individuati dalla Regione.

Art. 18

(Funzioni e compiti di Roma Capitale)

1. Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e nelle more dell'attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Regione, nonché alla loro specificazione ed attuazione nell'ambito dei municipi nei quali è suddiviso, adottando, in conformità alle previsioni contenute nella rete sociale regionale, propri atti per la pianificazione e la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni.

2. Roma Capitale provvede, altresì, a raccogliere i dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio di cui all'articolo 50.

Art. 19

(Gestione associata obbligatoria)

1. La Regione riconosce nella gestione associata attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, la forma obbligatoria per la programmazione e la gestione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale da parte dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni, associati ai sensi del comma 1, costituiscono un'azienda consortile per l'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni del sistema integrato locale, ai sensi degli articoli 31, 113 bis e 114 del d.lgs. 267/2000.

3. Sono organi dell'azienda di cui al comma 2:

- a) il Consiglio di amministrazione, che è costituito dal Comitato di cui all'articolo 53;
- b) il Presidente, che è il Presidente della Conferenza dei sindaci e del Comitato di cui all'articolo 53
- c) il direttore, che è il direttore dell'ufficio dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 52.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge schemi tipo per:

- a) la convenzione di cui al comma 1;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto per l'istituzione dell'azienda consortile di cui al comma 2

Art. 20

(Funzioni e compiti delle ASL)

1. Nell'ambito del sistema integrato sociale, le ASL erogano, in collaborazione con i comuni, le prestazioni sociosanitarie definite dall'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, atte a soddisfare bisogni di salute di ogni persona che richiedono congiuntamente anche azioni di protezione sociale, con imputazione dei relativi oneri sul fondo sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

2. Le ASL sono tenute ad assumere le necessarie iniziative ed a fornire le prestazioni atte ad assicurare l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 21

(Funzioni e compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), anche trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche, informano la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 22

(Ruolo della famiglia)

1. Il sistema integrato sociale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene:

- a) la famiglia nel proprio ruolo connesso all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti dei minori, dei disabili o degli anziani;
- b) la cooperazione e l'auto-mutuo-aiuto delle famiglie;
- c) il ruolo attivo della famiglia nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi;
- d) le associazioni familiari, comunque denominate, che favoriscono l'attività di cura ed assistenza prestata all'interno della famiglia;
- e) le esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.

Art.23

(Terzo settore)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti operanti nel terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 328/2000 e successive modifiche e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e la loro qualificazione professionale.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- c) le cooperative sociali di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ;
- d) le fondazioni;
- e) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale);
- f) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Art. 24

(Ruolo del terzo settore)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione promuove la partecipazione attiva degli organismi rappresentativi del terzo settore nella programmazione e nella realizzazione del sistema integrato.

2. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, iscritti nell'albo di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche, o nei registri di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche e alla l.r. 22/1999 e successive modifiche, e gli altri organismi convenzionati con gli enti locali, o comunque operanti nel

territorio e nel settore dei servizi sociali, devono essere coinvolti nell'adozione dei strumenti di programmazione locale, di seguito denominate rete sociali locali secondo le forme di concertazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera i).

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione che promuove l'accordo di programma finalizzato all'adozione della rete sociale locale, indice una conferenza dei servizi dove gli organismi di cui al comma 1, appositamente convocati, designano propri rappresentanti che partecipano in sede tecnica alla formazione della rete sociale locale.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la Regione e gli enti locali, affidano la gestione dei servizi del sistema integrato sociale ai soggetti del terzo settore, attraverso il confronto tra più soggetti e più offerte, tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza delle prestazioni.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione e gli enti locali richiedono, altresì, al soggetto affidatario dei servizi:

- a) il rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'adozione da parte del soggetto affidatario del servizio della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 15.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, predispose schemi-tipo per la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori delle strutture e/o erogatori dei servizi ed emana linee di indirizzo relativamente ai rapporti tra enti locali e terzo settore al fine di garantire la trasparenza dei sistemi di affidamento dei servizi del sistema integrato sociale.

CAPO IV

POLITICHE ED AZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 25

(Politiche e azioni per la famiglia)

1. La Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, sostenendo la formazione di nuove famiglie, la valorizzazione dell'associazionismo familiare, nonché il coinvolgimento delle reti parentali nella gestione del sistema integrato sociale.

2. Le politiche in favore della famiglia, in coerenza con i principi e gli obiettivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi in favore delle famiglie) e successive modifiche, sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'erogazione di contributi economici di carattere continuativo, straordinario o urgente, ivi compresi i contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di persone non autosufficienti, nonché le agevolazioni per l'affitto a persone o a nuclei familiari in stato di bisogno;

- b) gli interventi di sollievo per le famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura e di assistenza di persone con disabilità e anziane non autosufficienti, di persone con problemi di salute mentale e di minori in affidamento;
- c) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita;
- d) i servizi e le attività di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento al di fuori e all'interno del nucleo familiare;
- e) le iniziative dirette a favorire la conciliazione delle responsabilità familiari con quelle lavorative, anche nel quadro dell'armonizzazione dei tempi e spazi delle città, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa e di svago, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le generazioni;
- f) i servizi di consulenza e di mediazione familiare, nonché gli interventi specifici di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio o che violano la dignità della persona umana;
- g) le iniziative di mutuo sostegno tra famiglie per creare reti di solidarietà, forme di auto-organizzazione tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere le proprie funzioni educative e sociali, particolarmente nei confronti dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone con disabilità presenti nei nuclei familiari;
- h) gli interventi per sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori anche attraverso azioni di informazione ed educazione continua;
- i) la realizzazione di spazi protetti per favorire, nei casi di separazione personale dei coniugi o di divorzio, gli incontri tra genitori non affidatari e figli.

3. La Regione promuove, altresì, la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, anche avvalendosi dell'Osservatorio sulla famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.

Art.26

(Politiche e azioni per i minori)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche in favore dei minori, promuove un insieme di interventi e servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a favorirne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

2. Le politiche in favore dei minori sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'ascolto, l'accompagnamento ed il sostegno per promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, privilegiando la crescita del minore nel proprio ambiente familiare;
- b) l'attivazione di servizi ricreativi e luoghi aggregativi anche attraverso spazi autogestiti e forme di auto-mutuo-aiuto, sia per adolescenti sia per genitori con figli di età inferiore a 10 anni di età, in cui promuovere forme di socializzazione, di informazione e di educazione permanente relative alle

tematiche legate alle fasi dell'età evolutiva nonché, a prevenire forme di esclusione, di devianza e di bullismo;

- c) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare, o ai minori stranieri che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche;
- d) la tempestiva segnalazione dello stato di abbandono del minore all'autorità giudiziaria competente da parte dei servizi di assistenza, al fine dell'adozione dei provvedimenti, in materia di tutela e curatela, previsti dal libro I, titoli X e XI del codice civile;
- e) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e successive modifiche;
- f) attuazione delle misure relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi dei titoli I, I bis e II della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche;
- g) promozione e sostegno dell'affidamento familiare di cui al titolo I-bis della legge 184/1983 e successive modifiche, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affidamento ed il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, nonché la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;
- h) vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori in condizioni di abbandono di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 184/1983 e successive modifiche, ed all'obbligo di cui allo stesso articolo 9, comma 2, a carico degli istituti e delle comunità di tipo familiare;
- i) interventi necessari per assicurare un esercizio effettivo del diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica.
- j) la realizzazione di servizi residenziali e formativi che accolgono, in un contesto protetto e organizzato, adolescenti prossimi alla maggiore età che non possono rimanere o tornare in famiglia e giovani già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie, per il periodo necessario all'avvio ed al completamento del loro percorso di autonomia.

3. La Regione, in attuazione del comma 1, ed al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti ai minori, si avvale del Garante dell'infanzia di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche.

Art. 27

(Politiche ed azioni per le persone con disabilità)

1. La Regione, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai loro nuclei familiari la presa in carico ed un alto livello di assistenza per tutto il corso della vita, promuove politiche coordinate ed integrate volte a:

- a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità;
- b) prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità;
- c) garantire l'inclusione sociale, il diritto di scelta, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi;
- d) sostenere i nuclei familiari che hanno al proprio interno persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
- e) garantire azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilità, e finalizzate ad assicurare l'accesso all'istruzione, al lavoro, ai trasporti, ai servizi culturali, ricreativi e sportivi, per migliorare la mobilità delle persone con disabilità anche gravi;
- f) promuovere, sostenere, armonizzare le singole azioni tese ad offrire risposte unitarie ai bisogni complessi delle persone con disabilità.

2. Le politiche in favore delle persone con disabilità sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) la prevenzione sociosanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione socio-sanitaria, l'assistenza personale anche indiretta, l'accompagnamento, la mobilità, l'istruzione e l'inserimento lavorativo;
- b) i percorsi tendenti all'acquisizione della massima autonomia possibile delle persone con disabilità;
- c) le reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi nell'impossibilità di essere adeguatamente seguita dai familiari, anche attraverso la costituzione di una fondazione di partecipazione che si occupi del c.d. "durante e dopo di noi";
- d) i percorsi e i sostegni tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con disabili a carico;
- e) lo sviluppo di strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, comunità protette e qualsiasi altra modalità innovativa, idonee a consentire scambi relazionali anche intergenerazionali;
- f) la realizzazione di alloggi autonomi e parafamiliari rispondenti alle esigenze di autosufficienza, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale.

4. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi in loro favore, si avvale dell'apporto della Consulta Regionale per i problemi della disabilità di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) e successive modifiche.

Art. 28

(Politiche ed azioni per le persone anziane)

1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la persona anziana, sia come soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato sociale, sia come soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal sistema stesso, promuove politiche coordinate ed integrate volte a:

- a) offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare la persona anziana come risorsa e protagonista del suo futuro;
- b) promuovere e riconoscere la partecipazione delle persone anziane alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
- c) favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;
- d) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, nel rispetto del diritto alla domiciliarità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).

2. Le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'attività di assistenza domiciliare integrata e di dimissioni protette che prevedono forme di integrazione tra ambito sanitario e ambito socioassistenziale, stabilendo modalità costanti di interazione con le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale ed i centri diurni per anziani ed il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato promosso dai familiari delle persone anziane;
- b) i servizi di sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;
- c) l'istituzione di poli territoriali per la prevenzione ed il contrasto dell'insorgenza di specifiche patologie connesse alla senescenza;
- d) la definizione di percorsi di formazione e tutoraggio alle famiglie nella gestione delle persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, prevedendo anche la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e la costituzione di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare;
- e) gli interventi di socializzazione e azioni di facilitazione nell'accesso ai servizi, quali trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, e miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale;
- f) la promozione e il sostegno di forme residenziali alternative di tipo familiare, nonché gli interventi di sostegno economico per le persone anziane non autosufficienti e per le loro famiglie per il mantenimento nel proprio domicilio;
- g) i servizi di protezione e tutela per le persone anziane sole, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di progetti di convivenza secondo modelli di vita familiare;
- h) gli interventi finalizzati a prevenire l'isolamento sociale delle persone anziane fragili.

Art. 29

(Politiche abitative)

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno all'acquisto della casa di prima abitazione, con il sostegno agli affitti,

con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e collabora, altresì, con i comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore densità abitativa.

2. In attuazione del comma 1, la Regione può destinare, nell'ambito della rete sociale regionale di cui all'articolo 37, parte delle risorse di cui al capo IX, senza creare sovrapposizione con le risorse regionali riservate alle politiche abitative.

3. Gli interventi per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione o di disgregazione dei nuclei familiari, sia per favorire la destituzionalizzazione di soggetti ricoverati presso strutture residenziali o evitarne il ricovero, consistono:

- a) nell'individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'articolo 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche;
- b) nel miglioramento delle condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento degli alloggi, anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;
- c) nell'integrazione parziale o totale del canone di locazione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive modifiche;
- d) nell'ospitalità temporanea in alberghi, in caso di situazioni contingenti non prevedibili né risolvibili diversamente.

Art. 30

(Politiche ed azioni per l'inserimento lavorativo)

1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno e all'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione, compresi gli inabili e gli invalidi, nonché degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà.

2. Ai fini di cui al comma 1, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, sono previsti, in particolare, i seguenti interventi:

- a) attività ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento mirato delle categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b) iniziative propositive ed attuative volte all'adeguamento delle capacità professionali agli effettivi sbocchi di lavoro;
- c) attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale delle persone con disabilità, tossicodipendenti e degli adolescenti in difficoltà;
- d) iniziative nei confronti di imprese artigiane e cooperative per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- e) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, in particolare artigiane e agricole o di servizi, alle quali

- partecipano, insieme ad altri cittadini, persone con disabilità, tossicodipendenti esposti a rischio di emarginazione, nonché adolescenti problematici;
- f) attività ed iniziative per l'individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semilibertà, di malati di mente, stipulando anche convenzioni a tale scopo e verificandone l'attuazione;
 - g) iniziative volte ad agevolare le persone con disabilità a recarsi al posto di lavoro favorendo prioritariamente l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - h) progetti di inserimento mirato in favore delle persone con disabilità gravi;
 - i) iniziative volte a favorire ed incentivare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), relativo alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di laboratori protetti o programmi di lavoro protetto che favoriscano l'esercizio di un'attività professionale da parte di persone svantaggiate;
 - j) iniziative volte a favorire la stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi da parte degli enti pubblici e delle società di capitali a partecipazione pubblica con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
 - k) iniziative per incentivare gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società a partecipazione pubblica ad inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione dei contratti per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitarie ed educativi, l'esecuzione del contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della l. 381/1991 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della medesima legge.

Art. 31

(Politiche ed azioni per le donne maltrattate)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza nei confronti delle donne promuove e sostiene:

- a) l'informazione, la consulenza, il sostegno, la cura e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, di maltrattamento e sfruttamento e di atti persecutori di cui all'articolo 612 bis del codice penale, con particolare riferimento alle donne e ai minori vittime di violenza in ambito familiare;
- b) la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi migliorativi specializzati.

- c) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali;
- d) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza personalizzati e specifici tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di autodeterminazione e di autonomia;
- e) le misure di sostegno alle persone che si sottraggono alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo ed alla riduzione in schiavitù o in servitù.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale anche delle strutture e dei servizi istituiti ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio) e successive modifiche.

Art. 32

(Politiche ed azioni per la tutela delle persone con problemi di salute mentale)

1. La Regione, al fine di garantire la tutela delle persone con problemi di salute mentale, promuove, in particolare politiche volte :

- a) alla precoce individuazione del disagio psichico in un ottica di prevenzione e promozione della salute e del benessere della popolazione;
- b) alla prevenzione di qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso l'integrazione lavorativa, l'inserimento socio-lavorativo e la risoluzione dei problemi abitativi;
- c) alla realizzazione di strutture residenziali, anche sperimentali, a favore di persone con problemi di salute mentale, che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio;
- d) alla realizzazione di forme di auto-mutuo-aiuto e di servizi di sollievo per i familiari di persone con problemi di salute mentale.

Art. 33

(Politiche ed azioni per la tutela delle persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione, al fine di sostenere le persone sia nel momento della detenzione sia nel periodo successivo, promuove, nell'ambito delle politiche per la tutela delle persone detenute ed ex detenute, politiche volte:

- a) ad assicurare interventi in favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali: popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
- b) a sostenere l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
- c) a sostenere azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale, oltre che degli enti locali, anche delle cooperative di detenuti o ex detenuti di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) e successive modifiche.

Art. 34

(Politiche ed azioni per le persone senza fissa dimora)

1. La Regione, al fine di agevolare azioni congiunte, fra i soggetti pubblici e quelli del terzo settore, per la presa in carico delle persone senza fissa dimora accertata, promuove e sostiene l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare, la Regione provvede a:

- a) favorire la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
- b) promuovere processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
- c) sostenere l'attivazione di unità mobili di approccio e presa in carico che favoriscono anche l'incontro e la conoscenza delle persone;
- d) sostenere l'attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, e di forme di accoglienza innovative anche di tipo familiare, per la predisposizione e la realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
- e) sostenere l'attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale.

Art. 35

(Politiche ed azioni per le persone migranti)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per favorire l'inclusione sociale delle persone migranti, intendendo per tali sia gli stranieri immigrati nel territorio laziale, sia i cittadini laziali emigrati all'estero, promuove e sostiene:

- a) per i cittadini stranieri immigrati, la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio, da parte degli stessi, dei diritti civili e sociali, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2008, n.10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri);
- b) per i cittadini laziali emigrati all'estero e per i loro familiari, il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, il rafforzamento della loro identità etnica e del legame con la terra d'origine, nonché il reinserimento sociale e produttivo di coloro che intendono rientrare definitivamente nel Lazio, ai sensi della legge regionale 30 luglio 2003, n. 23 (Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari) e successive modificazioni;
- c) per le popolazioni nomadi presenti nel territorio regionale, l'integrazione delle stesse nel tessuto sociale regionale attraverso un sistema di interventi per la riqualificazione e l'individuazione di aree o strutture idonee all'accoglienza, nonché per la creazione di servizi atti a garantirne l'integrazione scolastica, sociale e culturale.

Art. 36

(Politiche ed azioni per il trattamento delle dipendenze)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modifiche, e di altre forme di dipendenza, in particolare provvede a:

- a) promuovere azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
- b) promuovere interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;
- c) prevedere forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di auto-mutuo-aiuto, di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
- d) sviluppare azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;
- e) promuovere e sostenere la rete dei soggetti pubblici e del terzo settore che operano nel settore;
- f) sostenere e valorizzare l'attività delle comunità terapeutiche;
- g) favorire la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo ed educativo, sia sotto il profilo riabilitativo e inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
- h) prevedere specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate alle madri tossicodipendenti con figli minori;

Art. 36 bis

(Politiche ed azioni per il trattamento delle nuove dipendenze)

1. La Regione, in relazione alle nuove forme di dipendenza o dipendenze "comportamentali", promuove specifiche iniziative per la prevenzione ed il recupero dei comportamenti a rischio attraverso interventi di informazione e forme di sostegno, nonché la promozione di stili di vita salutare, con particolare riferimento:

- a) al gioco d'azzardo "compulsivo";
- b) ai disturbi del comportamento alimentare;
- c) alle dipendenze da tecnologia.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

Art. 37

(Rete sociale regionale)

1. Il Consiglio regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione, nonché in linea con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, approva, su proposta della Giunta regionale, lo strumento di programmazione regionale, che viene denominato rete sociale regionale.

2. La rete sociale regionale determina i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale ed in particolare, sulla base dei dati socio-demografici ed economici relativi al territorio regionale, definisce:

- a) i criteri per l'individuazione degli stati di bisogno;
- b) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e la verifica dei risultati sulla base degli indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
- c) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i LEPS e le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio;
- d) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
- e) le modalità di attuazione dei LEPS da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- f) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi e agli interventi;
- g) le modalità di raccordo fra la programmazione regionale e quella locale;
- i) le modalità di finanziamento del sistema sociale integrato;
- l) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- m) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato sociale;
- n) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 13;
- o) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza;
- p) le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo-scolastici;
- q) i criteri e le modalità per la concessione dei titoli validi per l'acquisto di prestazioni dai soggetti accreditati del sistema integrato sociale, ai sensi dell'articolo 17 della l. 328/2000;
- r) le esigenze di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori nell'area dell'assistenza sociale, da recepire nel piano della formazione degli operatori sociali.

3. La rete sociale regionale, predisposta in conformità ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, ha durata triennale e può essere annualmente aggiornata, a seguito delle verifiche dei risultati raggiunti, al fine di adeguarla alle nuove esigenze o alle disposizioni statali in materia.

(Predisposizione ed approvazione della rete sociale regionale)

1. Lo schema della rete sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale, sentite le province, Roma Capitale ed i comuni, singoli e associati, le ASL, gli organismi del terzo settore che esercitano attività nel settore socioassistenziale e sociosanitario a livello regionale, le organizzazioni sindacali e le parti sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo schema di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale.

3. La delegazione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, esprime un parere sullo schema di cui al comma 1, da inviare alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

4. La Giunta regionale, effettuate le consultazioni con i soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui al comma 3, approva con propria deliberazione la proposta di rete sociale regionale da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. La suddetta proposta è, comunque, deliberata dalla Giunta regionale, scaduto il termine di cui al comma 3 ed anche in assenza del parere ivi previsto.

5. La rete sociale regionale è approvata con deliberazione del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2007 e successive modifiche e, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha efficacia vincolante.

6. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dei primi due anni di validità della rete sociale regionale, sulla base anche delle risultanze della verifica prevista nell'articolo 56, predispone, ove necessario, gli aggiornamenti annuali che vengono approvati con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità della rete sociale regionale, presenta al Consiglio regionale la proposta della rete sociale regionale per il triennio successivo, che è predisposta ed approvata con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'adozione della nuova rete sociale regionale permane comunque la validità della precedente.

8. Le province, Roma Capitale, i comuni singoli e associati, nonché tutti gli altri enti ed organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel settore socio-assistenziale a livello regionale, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, devono uniformarsi ai contenuti della rete sociale regionale.

Art. 39

(Rete sociale locale)

1. La rete sociale locale è lo strumento di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale nell'ambito territoriale di cui all'articolo 52, ha durata triennale e viene aggiornata annualmente secondo le modalità indicate nella rete sociale regionale.

2. La rete sociale locale è predisposta sulla base delle indicazioni della rete sociale regionale ed è finalizzata a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) definire il sistema locale dei servizi sociali a rete garantendo i LEPS e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
- c) qualificare e quantificare la spesa, attivando risorse delle istituzioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato sociale;
- d) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- e) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

Art. 40

(Contenuti e procedure della rete sociale locale)

1. La rete sociale locale, previa analisi della domanda e dell'offerta dei servizi e delle prestazioni nell'ambito territoriale di riferimento, con rilevazione dei dati sul genere, in particolare, contiene:

- a) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- b) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- c) gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- d) le modalità organizzative dei servizi ed i requisiti di qualità delle prestazioni;
- e) le forme di rilevazione dei dati che confluiscono nel sistema informativo dei servizi sociali;
- f) le modalità per garantire la rete dei servizi e degli interventi promossi dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento e integrazione di tali servizi e interventi;
- g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli altri enti che gestiscono servizi territoriali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- h) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con le aziende unità sanitarie locali e con gli organismi del terzo settore ai sensi dell'articolo 26, comma 2 nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
- j) le modalità e gli strumenti per il monitoraggio sullo stato dei bisogni e del sistema locale dei servizi;
- l) la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello locale, con rilevazione dei dati sul genere.

2. La rete sociale locale è adottata attraverso accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2001 e successive modifiche tra i comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 52 e l'ASL competente, secondo le modalità contenute nella rete sociale regionale.

3. Le province partecipano alla programmazione locale assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, secondo le modalità individuate nella rete sociale regionale.

CAPO VI

INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 41

(Interventi di assistenza economica)

1. Gli interventi di assistenza economica consistono nell'erogazione di contributi, anche consistenti in titoli validi per l'acquisto di prestazioni dai soggetti accreditati del sistema integrato sociale, ai sensi dell'articolo 17 della l. 328/2000, con carattere di :

continuità, se finalizzati all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari;

- a) straordinarietà, immediatezza e temporaneità, per far fronte a situazioni di emergenza;
- b) specificità, se finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti assistite in famiglia.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di assistenza economica.

Art. 42

(Assegni di cura)

1. La Regione e gli enti locali riconoscono gli assegni di cura, consistenti in benefici di carattere economico o titoli validi per l'acquisto di prestazioni dai soggetti accreditati del sistema integrato sociale, ai sensi dell'articolo 17 della l. 328/2000i, finalizzati a:

- a) favorire la vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura;
- b) sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia".

2. Gli assegni di cura sono previsti a favore di:

- a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano di assistenza individuale;
- b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal piano di assistenza individuale, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
- c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare ai sensi della normativa vigente.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di cura.

Art. 43

(Servizio di assistenza domiciliare)

1. L'assistenza domiciliare è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

- a) area della senescenza;
- b) area della disabilità, compreso il disagio mentale;
- c) area dell'età evolutiva, scolastica e giovanile.

2. I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone anziane e con disabilità in condizioni di temporanea, parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva.

3. L'assistenza domiciliare, costituita da un insieme di prestazioni rese a domicilio, è finalizzata a favorire la permanenza delle persone di cui al comma 2 nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale.

4. Le prestazioni socio-assistenziali inerenti l'assistenza domiciliare consistono prevalentemente nelle attività di aiuto alla persona, di governo della casa, di supporto nel favorire la vita e la rete di relazioni, nonché in interventi di tipo sociale ed educativo.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare finanziate con le risorse di cui alla l.r. 20/2006 e successive modifiche, si considerano non autosufficienti i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.

Art. 44

(Servizio di aiuto personale)

1. Il servizio di aiuto personale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, è diretto ai soggetti con grave limitazione dell'autonomia personale, temporanea o permanente, non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.

2. Le prestazioni di aiuto personale consistono in interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, nonché di integrazione sociale ivi compreso l'interpretariato per i non udenti.

3. Il servizio di aiuto personale è erogato con gli altri servizi socio-assistenziali esistenti nel territorio regionale ed, in particolare, con il servizio di assistenza domiciliare e con i servizi sanitari.

Art. 45

(Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna)

1. La mensa sociale e il centro di accoglienza notturno, nell'ambito del sistema integrato sociale, sono servizi tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

2. I servizi di cui al comma 1 offrono vitto ed alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non possono provvedervi, si collocano in un'area di primo intervento e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato sociale e l'inserimento in un percorso assistenziale che prevede un successivo affidamento ad altre tipologie di servizi.

3. Le sedi di erogazione delle prestazioni inerenti i servizi di cui al comma 1, devono essere organizzate in modo da garantire un'ordinata e civile convivenza, sia nelle grandi aree urbane, sia nei comuni in cui vi sia la presenza di persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) ogni singola sede di erogazione del servizio di mensa sociale può fornire fino ad un massimo di trecento pasti giornalieri;
- b) ogni singola sede di erogazione del servizio di accoglienza notturna può fornire alloggio fino ad un massimo di sessanta persone.

4. Il servizio di accoglienza notturna si avvale di una segreteria permanente che provvede ad avviare iniziative di affiancamento degli utenti del servizio nei percorsi di recupero dell'autonomia personale, in stretto collegamento con il servizio sociale professionale di cui all'articolo 10 e con gli altri servizi territoriali.

Art 46

(Centro diurno)

1. Il centro diurno è una struttura polivalente di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti ed, in particolare, ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, sia autosufficienti, che parzialmente autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale.

2. Il centro diurno è collegato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e fornisce anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

3. Il centro diurno espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di informazione.

Art. 47

(Servizi per la vacanza)

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, alle persone con disabilità che sono in condizioni di disagio economico per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica.

2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati:

- a) per i soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle istituzioni scolastiche, sportive e culturali, quali momenti integrativi del processo educativo;
- b) per le persone con disabilità e per quelle anziane, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

Art. 48

(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale).

Servizio di telesoccorso)

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, e per un periodo non superiore alle quarantotto ore,

prestazioni a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, sono sprovvisti dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero si trovano in condizioni di incapacità o non sono, comunque, in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.

2. Il telesoccorso è servizio integrativo di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane non autosufficienti che vivono da sole o in luoghi isolati.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti in collegamento con il servizio di emergenza sanitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 (Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412) e successive modifiche.

Art. 49

(Affido o ospitalità in strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. Rinvio alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41)

1. L'affido in strutture a ciclo residenziale consiste in un intervento finalizzato a soddisfare le esigenze complessive:

- a) di soggetti in età evolutiva la cui famiglia è impossibilitata o inidonea ad assolvere anche temporaneamente il proprio ruolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- b) di persone adulte anche temporaneamente incapaci che necessitano di interventi, anche temporanei, sostitutivi del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

2. L'ospitalità in strutture a ciclo residenziale o, in caso di ospitalità solo diurna, a ciclo semiresidenziale consiste in un intervento finalizzato a far fronte alle esigenze di persone adulte, di persone anziane e di minori soli non assistibili a domicilio e non in grado d'usufruire di altri servizi assistenziali del territorio di cui al Capo II del presente titolo.

3. Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Art. 50

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. E' istituito, in armonia con l'articolo 21 della legge 328/2000 e successive modifiche, il sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio, di seguito denominato SISS, per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti, dalle province, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli altri soggetti del sistema integrato, al fine di:

- a) rilevare la domanda sociale in relazione all'offerta attivata ed alla spesa dedicata al sistema integrato sociale;
- b) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
- c) fornire un servizio informativo sui servizi rivolto ai cittadini.

2. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione dei dati raccolti nell'ambito del SISS.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

- a) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse per le attività del SISS.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, anche sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità d'intervento.

5. L'assolvimento del debito informativo da parte dei soggetti di cui al comma 1, cioè l'obbligo di fornire le informazioni richieste sulle prestazioni, sui servizi e sugli interventi del sistema integrato, è condizione per l'accesso alle risorse regionali.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE

Art. 51

(Strutture del sistema locale)

1. Sono strutture del sistema locale:

- a) l'ambito territoriale ottimale a livello locale per la gestione delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2;
- b) la Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale;
- c) l'azienda consortile di cui all'articolo 19, comma 2;
- d) la struttura tecnico-amministrativa che svolge funzioni di gestione della rete sociale locale;
- e) il direttore della struttura di cui alla lettera d).

Art. 52

(Organismo per le azioni sociali integrate)

1. L'ambito territoriale ottimale per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione unitaria del sistema integrato locale, denominato organismo per le azioni sociali integrate (OASI), coincide con l'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le linee guida per:

- a) la predisposizione della rete sociale locale;
- b) il funzionamento della conferenza dei sindaci dell'OASI e del relativo comitato esecutivo di cui all'articolo 53;
- c) la composizione ed il funzionamento dell'ufficio operativo dell'OASI di cui all'articolo 54;
- d) l'individuazione di articolazioni dell'OASI per la gestione di interventi e servizi del sistema integrato locale;

3. Sede dell'OASI è preferibilmente il comune sede dell'ASL e per il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 51 vengono utilizzati immobili messi a disposizione gratuitamente dalla Regione o dai comuni.

4. I comuni dell'OASI e le ASL, sulla base delle linee guida di cui al comma 2, individuano modalità organizzative di raccordo per la gestione delle prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, fondate sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, e disciplinano i relativi rapporti mediante accordi o convenzioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 53

(Conferenza e Comitato dei sindaci dell'OASI)

1. I sindaci dei comuni compresi in ogni OASI, costituiscono la Conferenza dei sindaci dell'OASI, di seguito denominato Conferenza, e ne eleggono un presidente ed un comitato.

2. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce linee di indirizzo per la predisposizione da parte del comitato esecutivo della rete sociale locale.

b) approva la rete sociale locale ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

b) verifica l'attuazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato;

c) concorre, altresì, alla programmazione regionale con l'espressione di un parere obbligatorio sulla rete sociale regionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Conferenza e svolge le seguenti funzioni:

a) propone e cura l'attuazione della rete sociale locale avvalendosi dell'ufficio dell'OASI di cui all'articolo 54;

b) coinvolge, nell'ambito dei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni della rete sociale locale, le organizzazioni più rappresentative del terzo settore e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato sociale presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;

c) è il consiglio di amministrazione dell'azienda consortile di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Per definire le funzioni e modalità organizzative proprie e del comitato esecutivo di cui al comma 1, la Conferenza adotta un apposito regolamento in base alle linee guida di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b).

5. Il Comitato di cui al comma 1 partecipa alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria istituita ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31.

6. Per l'esercizio delle funzioni in seno alla Conferenza ed al Comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del d.lgs. 267/2000 in materia di divieto di cumulo delle indennità.

Art.54

(Ufficio dell' OASI)

1. Presso l'azienda consortile istituita in ogni OASI, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è costituito l'ufficio dell'OASI che è la struttura tecnico-amministrativa che svolge funzioni di gestione, amministrazione e monitoraggio dei servizi e degli interventi del sistema integrato locale.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione emana apposite linee guida per la composizione ed il funzionamento dell'ufficio dell'OASI.

2. L'ufficio dell'OASI svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) attua gli indirizzi della Conferenza e le direttive del Comitato di cui all'articolo 53;
- b) predispone la proposta di rete sociale locale e ne cura l'attuazione;
- c) gestisce le risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione della rete sociale locale;
- d) cura i rapporti con l'ASL territorialmente competente per ciò che concerne la programmazione degli interventi sociosanitari integrati inerenti le prestazioni di cui all'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;
- e) cura i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali, provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali dell' OASI,
- f) cura i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attività di pianificazione sul tema dei servizi sociali, attraverso lo sviluppo di una cultura sociale che integri e valorizzi i modelli di intervento;
- g) coordina la predisposizione dei principali atti destinati all'attuazione della rete sociale locale;
- h) organizza, in collaborazione con la provincia, la raccolta sistematica e l'analisi dei dati ed informazioni relativi all' OASI, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti, anche al fine dell'implementazione del SISS di cui all'articolo 57;
- i) verifica e controlla l'attuazione della rete sociale locale.

Art. 55

(Direttore dell'ufficio dell'OASI)

1. L'ufficio dell'OASI è posto sotto la direzione di un direttore, nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, nell'ambito di cinque nominativi indicati dalla Conferenza, scelti tra i soggetti in possesso di adeguata esperienza e formazione nel settore dei servizi sociali ed iscritti nell'elenco dei direttori dell'OASI, che viene costituito presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali e famiglia.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

3. In caso di mancata indicazione da parte della Conferenza dei nominativi di cui al comma 1, la Regione provvede, previa diffida, direttamente alla nomina del direttore dell'OASI.

4. Il direttore dell'ufficio dell'OASI è anche il direttore dell'azienda consortile di cui all'articolo 19, comma 2.

CAPO VIII
VERIFICA E VIGILANZA

Art.56

(Verifica dello stato di attuazione)

1. La Giunta regionale verifica annualmente, secondo i criteri indicati nella rete sociale regionale di cui all'articolo 37, comma 2, lettera u), la realizzazione della rete sociale locale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, Roma Capitale, i comuni associati nell' OASI, entro il 31 luglio di ciascun anno, trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione dei piani sociali di OASI e di utilizzazione delle risorse, secondo le modalità indicate nella deliberazione di cui all'articolo 60, comma 1.

3. La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali della rete sociale regionale, comma 4, ed è utilizzata dalla Giunta regionale per la relazione di cui all'articolo 58.

Art .57

(Vigilanza)

1. I comuni, singoli o associati, esercitano la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati, nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati, dalle cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modifiche, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali di cui rispettivamente all'articolo 3 della l.r. 29/1993 e successive modifiche e all'articolo 9 della l.r. 22/1999 e successive modifiche.

2. La vigilanza ed il controllo sugli interventi e sui servizi del sistema integrato sociale sono esercitati secondo le modalità ed i criteri indicati dagli articoli 12 e 13 della l.r. 41/2003 e successive modifiche, in collaborazione con le competenti strutture delle ASL, e sono finalizzate all'accertamento dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi e delle strutture del sistema integrato sociale stabiliti ai sensi della l.r. 41/2003 e successive modifiche.

3. La Regione si riserva la facoltà di esercitare a campione attività di verifica e vigilanza sugli interventi e sui servizi del sistema integrato sociale.

4. La vigilanza sull'attività svolta dai soggetti del terzo settore è esercitata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle leggi regionali 24/1996, 29/1993 e 22/1999 e successive modifiche e consiste:

- a) nell'accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri regionali;
- b) nella sistematica verifica della permanenza delle condizioni di cui alla lettera a);
- c) nella richiesta di sospensione dell'attività e di cancellazione dagli albi e dai registri regionali nei casi di gravi irregolarità ed inadempienze.

Art. 58

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 ottobre di ogni anno, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della rete sociale regionale, sulla qualità delle prestazioni

erogate, sui risultati acquisiti dalla verifica, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo.

2. La relazione di cui al comma 1 individua, altresì, modalità di intervento e forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema integrato sociale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

(Finanziamento del sistema integrato sociale)

1. Il sistema integrato sociale è realizzato attraverso i finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali e con le modalità previste dai provvedimenti attuativi della legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale e di finanziamento dei LEPS, nonché attraverso la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

2. In attuazione del comma 1, la Regione, provvede al finanziamento del sistema integrato sociale attraverso:

- a) le risorse regionali, in conto gestione, del fondo per l'attuazione della rete sociale regionale;
- b) le risorse regionali destinate agli investimenti, in conto capitale, per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche;
- c) le risorse regionali del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 20/2006 e successive modifiche;
- d) i trasferimenti del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328/2000 e successive modifiche;
- e) gli altri trasferimenti statali finalizzati alle politiche sociali e le eventuali risorse di cofinanziamento regionali;
- f) le risorse comunitarie per la realizzazione di progetti in materia di politiche sociali e di sviluppo locale.

3. La rete sociale regionale definisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al comma 2, fra i soggetti attuatori del sistema integrato sociale, con l'osservanza dei seguenti principi:

- a) la riserva di una quota da attribuire ai comuni singoli, in proporzione alla popolazione ed al territorio, per gli interventi ed i servizi che non vengono gestiti in maniera associata a livello dell'OASI;
- b) la riserva di una quota non superiore al 10% delle risorse inerenti il fondo per l'attuazione della rete sociale regionale per il finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed per le iniziative dirette della Regione.
- c) la ripartizione di una quota per finanziare gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata a livello dell'OASI, da ripartire in base a macroaree di intervento con riguardo alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, correlate al fabbisogno delle singole realtà locali;

Art. 60

(Rendicontazione dei comuni singoli e associati)

1. Ai fini della verifica del corretto utilizzo delle risorse annualmente assegnate per l'attuazione del sistema integrato sociale, i comuni, singoli e associati a livello di OASI, forniscono alla Regione idonea rendicontazione, secondo modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata presentazione della rendicontazione o l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate può comportare la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso e l'esclusione dall'assegnazione delle risorse per l'anno successivo.

Art. 61

(Potere sostitutivo)

1. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 49 dello Statuto, a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, o di inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali singoli o associati

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente locale interessato, in rappresentanza diretta o in qualità di comune capofila dell' OASI, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, attraverso la nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta Regionale.

Art. 62

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di base (U.P.B.) H41, H42 e H43, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

2. Nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono modificate le denominazioni dei capitoli di spesa H41504, in "Fondo per l'attuazione della rete sociale regionale – parte corrente" e del capitolo H42503 in "Fondo per l'attuazione della rete sociale regionale – parte capitale".

Art. 63

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture organizzative di cui all'articolo 51 assumono le piene funzioni a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità per il graduale trasferimento della gestione delle funzioni e dei servizi del sistema integrato sociale, nonché del trasferimento delle relative risorse finanziarie dagli

ambiti territoriali ottimali esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge agli ambiti previsti dall'articolo 52,

2. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 1, gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato sociale sono attuati secondo le modalità ed i criteri di cui alla l.r. 38/1996 e successive modifiche.

Art. 64

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 1;
- b) le lettere c) e d) dell'articolo 150 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.